



## COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

\*\*\*\*\*

2° SETTORE

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI-SCOLASTICI-CULTURA-SPORT E TEMPO LIBERO

Tel. 0832-723334 – 0832-723335 – Email [servizisociali@comune.salicesalentino.le.it](mailto:servizisociali@comune.salicesalentino.le.it)

### **CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE PRESSO L’IMMOBILE DI PROPRIETA’ UBICATO IN VIA P. LEONE.**

#### **Art. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Oggetto del presente Capitolato è l’affidamento in concessione del servizio pubblico di Asilo Nido da svolgersi nell’immobile di proprietà comunale, autorizzato al funzionamento ai sensi della vigente normativa, con una capacità ricettiva di 24 posti bambino. La concessione è finalizzata all’organizzazione, gestione e amministrazione del servizio di Asilo Nido Comunale nel rispetto delle finalità, degli standard e dei criteri di funzionamento del servizio, come definiti dalla normativa regionale, dalle leggi di settore vigenti e future, dal presente Capitolato e dal progetto educativo, organizzativo e gestionale presentato in sede di gara. Per la gestione delle attività inerenti l’appalto il Comune mette a disposizione del concessionario, in uso gratuito, la struttura di proprietà comunale ubicata in via P. Leone. Nell’immobile potranno essere realizzati altri eventuali servizi educativi integrativi come disciplinati dal Regolamento Regionale n.4/2007 e s.m.i. a condizione che gli stessi non pregiudichino lo svolgimento e la qualità del servizio di asilo nido e con oneri completamente a carico dell’utente richiedente.

Il Concessionario dovrà pertanto garantire per conto della Amministrazione Comunale, ma in nome proprio e a proprio rischio, la gestione educativa, il personale e le forniture necessarie al completo ed efficace funzionamento del servizio, la manutenzione ordinaria, la gestione amministrativa in ordine all’introito, a propria cura rischio e spese, del costo del servizio dovuto da parte delle famiglie dei fruitori.

#### **Art. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha la durata di 5 anni educativi con decorrenza 1 settembre 2017 e fino al 31 luglio 2022 per un totale di 55 mesi.

L’avvio del servizio potrà essere effettuato anche nelle more della stipula del contratto e pertanto, allorchè ne ricorrano le condizioni, il concessionario dovrà procedere, a pena di decadenza dell’aggiudicazione e fatta salva l’azione del danno, all’esecuzione anticipata del contratto su formale disposizione del RUP.

#### **Art. 3 – CARATTERISTICHE E FINALITA’ DEL SERVIZIO**

Si rimanda a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia (L.R. n. 19/06 e art. 53 del Reg. Reg. n. 4/07 e s.m.i.)

#### **Art. 4 – MODALITA’ TECNICO ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO**

Il concessionario è tenuto ad attivare il servizio asilo nido nel rispetto degli standard organizzativo-funzionali previsti all’art. 53 del Regolamento Regionale n.4/2007 e ss.mm. e i.i.

Il Servizio dovrà essere organizzato in modo da rispondere efficacemente alle esigenze di educazione e cura dei bambini e, nel contempo, aiutare le famiglie a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro.

Il concessionario dovrà provvedere alla gestione del servizio in conformità al progetto da esso

stesso elaborato e presentato in sede di partecipazione alla presente procedura ed è tenuto ad armonizzare la propria attività con tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali.

L'Asilo Nido dovrà essere strutturato nel seguente modo:

- accogliere, in compresenza, sino ad un massimo di n. 24 bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi;
- i bambini devono essere suddivisi in sezioni per fasce di età e in relazione agli spazi disponibili;
- le sezioni devono essere organizzate nel rispetto del rapporto numerico massimo educatore/bambino:

n. 1 educatore ogni 5 bambini di età compresa tra i 3 e i 12 mesi;

n. 1 educatore ogni 8 bambini di età compresa tra i 13 e i 24 mesi;

n. 1 educatore ogni 10 bambini di età compresa tra i 25 e i 36 mesi;

n. 1 addetto a servizi generali ogni 20 bambini;

n. 1 addetto alla cucina in possesso di qualifica corrispondente.

n. 1 Coordinatore pedagogico in possesso dei titoli e requisiti professionali previsti dalla normativa vigente.

In caso di presenza di bambini diversamente abili il rapporto operatore bambino deve essere 1/1. Il Concessionario dovrà garantire il diritto all'inserimento e all'integrazione dei bambini diversamente abili, secondo quanto previsto dall'art. 12 comma 5 della Legge n. 104/92 per i quali, anche in collaborazione con i servizi competenti della ASL, dovranno essere redatti progetti educativi specifici.

Il servizio deve essere garantito per n. 6 giorni settimanali con orario pari o superiore a 36 ore settimanali, con possibilità di assicurare la mensa anche nella giornata del sabato. Inoltre, al fine di assecondare i tempi e i modi organizzativi delle famiglie e per venire incontro a particolari esigenze dei genitori, nelle suddette fasce orarie sarà garantito l'accesso in orari diversificati e previste aperture straordinarie durante le festività, con costi differenziati in base all'utilizzo del servizio e al tempo di permanenza del bambino al nido.

I mesi di apertura sono da settembre a luglio compresi (11 su 12 mesi all'anno) con chiusura nel mese di agosto.

L'organizzazione del servizio deve essere improntata ai criteri di efficacia ed efficienza e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il servizio, da considerarsi fruitore di pubblico servizio.

Il concessionario, inoltre, dovrà provvedere con spese a proprio carico agli arredi mancanti, al materiale ludico necessario per il funzionamento del servizio e a tutto quanto necessario per il servizio di refezione.

#### **Art. 5 - SERVIZIO MENSA**

Il concessionario, per i bambini frequentanti il servizio asilo nido, fornisce il servizio di refezione giornaliera comprendente la colazione, il pranzo previsto dal menù mensile in modo conforme alla tabella dietetica prescritta dall'A.U.S.L. Lecce 1, in vigore al momento della pubblicazione del presente Capitolato (eventuali variazioni apportate alla tabella dietetica e le conseguenti spese saranno a carico del concessionario) da confezionarsi presso i locali adibiti a cucina presenti nella struttura, utilizzando prodotti alimentari di prima qualità o scelta e un largo uso di prodotti biologici. Il concessionario ha facoltà di approvvigionarsi da fornitori di sua fiducia. Deve effettuare lo stoccaggio delle derrate deperibili con una frequenza tale da garantire la freschezza e l'idoneità all'uso; deve garantire l'idoneità di tutte le materie prime utilizzate, di tutte le derrate e del loro corretto impiego nel confezionamento dei pasti; nella gestione della cucina deve ottemperare ai dettami della legge di verifica sull'auto controllo (D. Lgs. 26.05.97, n. 155 e successive modificazioni) e a tutte le normative vigenti in materia; ha l'obbligo di fornire diete speciali a bambini con accertate allergie alimentari, su prescrizione del medico pediatra di base e richiesta dei genitori, e alimentazione differenziata nel rispetto della cultura di appartenenza.

#### **Art. 6 – PERSONALE**

Il concessionario provvede alla gestione del servizio assumendo il personale educativo, amministrativo, di cucina ed ausiliario sulla base delle norme vigenti di ordine assicurativo, sociale, previdenziale e fiscale; provvede, ai fini di garantire la continuità didattica, a ricollocare il personale

già impiegato nella stessa attività, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative ed è tenuto a garantire durante l'orario di apertura del servizio il rapporto numerico tra educatore/bambini, in relazione al numero dei bambini accolti, in ottemperanza agli standard di personale previsti dalla vigente normativa della Regione Puglia.

Nel caso di ammissione al servizio di bambini diversamente abili, laddove richiesto, dovrà assicurare anche la presenza di personale di sostegno aggiuntivo.

Prima dell'avvio del servizio, l'aggiudicatario invia nota scritta al Comune di Salice Salentino l'elenco dettagliato del personale in servizio nella precedente gestione, specificando i dati anagrafici, il titolo di studio posseduto tra quelli previsti dalla normativa vigente.

Il concessionario si obbliga a rispettare, per gli operatori impiegati nel servizio, le normative di legge e dei C.C.N.L. applicabili al proprio settore, osservare le norme in materia previdenziale e contributiva, di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs.81/2008 e s.m.i. In caso di eventuali variazioni, sostituzioni del personale e incarichi a educatori di appoggio, il Concessionario si impegna a comunicare al Comune di Salice Salentino i dati anagrafici e la documentazione relativa ai requisiti personali.

L'eventuale presenza di tirocinanti potrà essere di affiancamento e non sostitutiva degli operatori. In sede di rendicontazione annuale il Concessionario ha l'obbligo di presentare idonea dichiarazione o attestato da cui risulti che lo stesso ha provveduto ai versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi relativi al personale incaricato al servizio.

Il Concessionario presenterà trimestralmente una relazione sintetica sulle attività svolte.

#### **Art. 7 – CLAUSOLA SOCIALE**

Il Concessionario si obbliga di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti nella precedente gestione nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, della normativa regionale vigente in materia e di quanto previsto al precedente art. 6.

#### **Art. 8 – TIPOLOGIA DEL SERVIZIO RICHIESTO**

Il quadro prestazionale minimo obbligatorio è la gestione delle attività di seguito indicate:

1. attività Educativa mediante le seguenti prestazioni di servizio: programmazione, osservazione, progettazione, organizzazione, verifica, valutazione, documentazione, coordinamento e gestione dei servizi di Asilo Nido Comunale da realizzarsi con personale all'uopo qualificato, in un rapporto costante e organico con i bambini e le famiglie, in collegamento con le altre istituzioni sociali e scolastiche, in particolare con la Scuola d'Infanzia;
2. attività d'igiene e cura dei bambini e fornitura di quanto all'uopo necessario (pannolini, materiale igienico di uso personale);
3. attività di cura e vigilanza di tutti gli ambienti dei servizi di Asilo Nido;
4. preparazione, cottura e somministrazione dei pasti, mediante acquisto, a proprie spese, delle derrate alimentari da parte del Concessionario. Tutte le spese ed autorizzazioni per l'allestimento e funzionamento del Centro Cottura sono a completo carico dello stesso;
5. fornitura di acqua minerale naturale non addizionata;
6. fornitura di materiali necessari per l'accoglienza, le attività socio educative e di formazione e le attività di igiene e vigilanza nonché per le attività ludiche;
7. fornitura della biancheria necessaria, in aggiunta a quella data in dotazione, per l'espletamento delle diverse funzioni ed attività inerenti l'Asilo Nido Comunale (coprimaterassi, lenzuola, federe, coperte, tovaglie e quant'altro non faccia parte del corredo personale del bambino, etc.);
8. approntamento Asilo Nido, riassetto igienico complessivo di tutti gli ambienti fisici dell'immobile adibito ad Asilo Nido, delle aree esterne, cortili e giardino, lavaggio dell'utensileria, degli arredi, delle attrezzature specifiche, delle attrezzature di uso generale e di quant'altro utilizzato per l'erogazione dei servizi oggetto dell'appalto seppur non espressamente specificato nel presente capitolato, nel rispetto delle norme di tutela igienico-sanitarie. Nelle attività di

riassetto e di lavaggio è compresa anche la fornitura del materiale occorrente per il riassetto e il lavaggio predetti (detersivi, disincrostanti, disinfettanti, igienizzanti ecc.);

9. raccolta differenziata dei rifiuti e smaltimento nei cassonetti appositi;

10. fornitura delle stoviglie, in aggiunta a quelle date in dotazione, per la preparazione e consumazione dei pasti nonché del tovagliato;

11. presa in carico degli arredi e delle attrezzature specifiche e di uso generale messe a disposizione della struttura con obbligo del Concessionario di integrare quanto ricevuto, qualora non sufficiente per il corretto espletamento del servizio;

12. manutenzione ordinaria dell'immobile adibito (spazi interni ed esterni) ad Asilo Nido, degli impianti, degli arredi, delle attrezzature specifiche e delle attrezzature di uso generale comprese quelle prese in carico dal Comune;

13. presa in carico dell'immobile adibito ad Asilo Nido, messo a disposizione dall'Amministrazione Contraente con obbligo della ditta aggiudicataria di averne cura, rispettandone i locali, gli arredi ed attrezzature ed integrando gli stessi qualora non sufficienti per il corretto ed adeguato espletamento del Servizio di Asilo Nido;

14. gestione amministrativa e riscossione delle tariffe mensili;

15. attività/servizi integrativi o aggiuntivi realizzabili in modo autonomo dal Concessionario, inseriti e previsti nella proposta progettuale specificandone l'orario, le aperture, gli spazi, i target di riferimento ecc.);

Oltre all'attività diretta coi bambini, il personale dovrà effettuare incontri costanti per la programmazione, la documentazione e la verifica con il team di lavoro; incontri di gruppo e generali, iniziative varie coi genitori nonché incontri individuali con le famiglie.

Quanto non espressamente menzionato nel presente capitolato è a carico della ditta aggiudicataria.

#### **Art. 9 – SERVIZI AGGIUNTIVI E/O INTEGRATIVI, INNOVATIVI E SPERIMENTALI**

Al di fuori dell'orario di funzionamento del nido, il concessionario ha diritto di avviare, nella struttura immobiliare in concessione, altre tipologie d'offerta di servizi socio-educativi per minori, aggiuntivi e/o integrativi, a favore delle famiglie e/o bambini (come previsti dalla normativa regionale) con tariffe di libero mercato a favore di utenza privata, a condizione che le stesse non pregiudichino lo svolgimento e la qualità dell'offerta del servizio asilo nido.

Il concessionario comunque, è tenuto ad attuare quanto proposto in sede di offerta ed a darne comunicazione preventiva, tempestiva anche al fine del rilascio della relativa autorizzazione al funzionamento, secondo la normativa regionale di riferimento. Per lo svolgimento dei servizi provvederà a dotarsi di apposite polizze assicurative esonerando il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone e/o cose, ovvero subiti dagli operatori.

Per lo svolgimento delle attività il concessionario potrà usufruire pienamente della struttura sotto la propria responsabilità; eventuali esigenze particolari di arredo o di materiale, necessari per la corretta erogazione dei servizi aggiuntivi, saranno a suo carico.

#### **Art. 10 – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO**

Il Concessionario viene individuato a seguito di gara con procedura aperta (art. 60 D.Lgs. n. 50/2016) aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del precitato Decreto Legislativo.

#### **Art. 11 - VALORE DELLA CONCESSIONE**

Il valore definitivo del contratto sarà determinato dall'offerta del soggetto aggiudicatario determinata dal ribasso offerto sulle tariffe massime stabilite dalla Regione Puglia (la tariffa di riferimento pro capite massima stabilita dalla Regione Puglia è quella di cui alla delibera regionale n. 901 del 09/05/2012 pubblicata sul Burp n. 75 del 23/05/2012) e il servizio dovrà essere espletato alle condizioni di cui all'offerta migliorativa del soggetto aggiudicatario.

La famiglia concorre al costo del servizio mediante pagamento di rette mensili da versare al Concessionario secondo i termini e le modalità previste e comunicate dal concessionario agli

utenti. La retta a carico delle famiglie potrà essere ridotta dalla fruizione dei buoni servizio di conciliazione per l'infanzia per il tramite dell'Ambito territoriale.

Qualora, nel corso della concessione, dovessero intervenire diverse disposizioni normative in merito alla capacità ricettiva dell'asilo nido, il concessionario avrà l'obbligo di adeguarvisi, senza per quello poter richiedere risarcimenti al concedente.

#### **Art. 12 - FORME DI FINANZIAMENTO**

Il contratto è finanziato mediante riscossione diretta del Concessionario dall'utenza.

##### **Gestione dei corrispettivi:**

Il rapporto di concessione di servizi prevede che l'importo per l'attività di gestione dell'asilo nido consista esclusivamente nel diritto di gestione funzionale ed economica dello stesso, pertanto il Concessionario provvederà a richiedere la retta mensile direttamente dagli utenti mediante l'applicazione a ciascuno di essi della tariffa a loro carico.

##### **Gestione degli insoluti:**

Con l'atto di concessione del servizio, il Comune trasferisce al Concessionario le prerogative proprie della pubblica amministrazione in materia di riscossione coattiva delle somme dovute dagli utenti morosi. A tal fine spetta al Concessionario la rilevazione nominativa degli utenti morosi e la relativa escussione per via ingiuntiva, ai fini del recupero delle somme dovutegli, senza pregiudizio alcuno per l'Amministrazione concedente.

Per l'Amministrazione comunale dovrà essere possibile, in qualsiasi momento prendere visione di tutta la documentazione, anche cartacea predisposta al riguardo.

Gli oneri finanziari per la gestione del servizio in concessione, saranno assicurati come segue:

##### **Oneri a carico delle famiglie:**

Il concessionario per l'intero periodo di gestione riscuote mensilmente e direttamente dalle famiglie le rette per il servizio "ordinario" il cui importo è stabilito dal gestore in sede di formulazione dell'offerta;

Buoni di conciliazione in base ai requisiti previsti dalla determinazione del Dirigente Regionale n. 1425 del 17/12/2012 e ss.mm.ii. A tal fine il Concessionario è obbligato a richiedere e ad ottenere dall'Ente competente l'iscrizione ovvero l'aggiornamento al catalogo telematico dell'offerta dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Puglia.

Con i suddetti corrispettivi, il concessionario si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di che trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi, tanto in forma economica che in forma specifica, per l'intera durata del contratto.

Il Comune non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti e dalla Regione Puglia al Concessionario.

Eventuali contributi da Enti pubblici per la gestione del Nido o per la manutenzione o adeguamento del fabbricato, spettano esclusivamente e per intero al Comune concedente; quelli da privati, esclusivamente erogati per la gestione delle sezioni in concessione, competono al concessionario, salvo diversa destinazione indicata dal privato erogatore.

#### **Art. 13 – UTILIZZO DELL'IMMOBILE-ADEMPIMENTI CONNESSI**

I locali verranno consegnati al concessionario nello stato di cui al verbale di consistenza del giorno di consegna, a firma del rappresentante del Comune e dell'aggiudicatario ed eventualmente, su richiesta dell'interessato, di tecnico di parte nominato dallo stesso.

Il concessionario avrà l'obbligo della manutenzione ordinaria dell'immobile messo a disposizione, degli impianti e delle attrezzature in dotazione di proprietà del Comune, senza alcun onere a carico del concedente e dovrà garantire l'efficienza e il funzionamento del nido, nonché assumere tutti gli oneri economici per la gestione del servizio.

I costi delle utenze derivanti dai consumi di acqua, energia elettrica, riscaldamento, gas metano, spese telefoniche e quant'altro necessario per il funzionamento del servizio sono a carico del concessionario il quale provvederà a sue spese a intestare a suo nome i relativi contratti di utenza per tutta la durata della concessione.

Sono inoltre a carico del concessionario le spese di manutenzione straordinaria per danni arrecati per negligenza o dolo da parte degli operatori o da parte degli utenti e le spese per la TASI.

Alla scadenza del contratto, il concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile e gli impianti fissi, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso, pena il risarcimento dei danni.

Alla scadenza del contratto la responsabilità della custodia dei locali concessi permane a carico del concessionario fino a quando non venga redatto il relativo verbale di rilascio, redatto in contraddittorio tra le parti, sulla base dell'effettivo riscontro con il verbale redatto alla data di consegna.

#### **Art. 14 - SUBCONCESSIONE**

E' espressamente vietata la concessione a terzi di tutto o parte del servizio di Asilo Nido.

E' fatto divieto di ogni forma di sub affidamento o sub concessione. E' conseguentemente nullo ogni patto eventualmente assunto dall'aggiudicatario in violazione del predetto divieto. La violazione di tali divieti comporta la rescissione del contratto.

#### **Art.15 - POLIZZE ASSICURATIVE**

L'aggiudicatario è tenuto a prestare la polizza assicurativa di cui all'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nell'esecuzione della prestazione.

Ai sensi della citata norma, la polizza deve assicurare il Committente contro la responsabilità civile per danni causati a persone e a cose nel corso dell'esecuzione della prestazione con il massimale indicato nel presente capitolato.

L'impresa aggiudicataria dovrà, pertanto, stipulare una polizza assicurativa che copra i danni subiti dall'Amministrazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, permanenti, temporanei e preesistenti verificatisi nel corso dell'esecuzione della prestazione con un massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 per ogni sinistro; € 3.000.000,00 per danni a persone; € 1.500.000,00 per danni a cose. La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi. La polizza dovrà coprire l'intero periodo della concessione. Ai sensi del citato articolo, la polizza suddetta deve essere trasmessa al Comune di Salice Salentino prima dell'avvio del servizio.

Alle garanzie di cui al presente paragrafo si applicano le disposizioni del Decreto Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12/3/2004.

Si avverte che il mancato rispetto e/o adempimento di quanto richiesto precedentemente, comporterà la decadenza dell'aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi condizionata.

L'aggiudicatario si impegna a presentare all'Amministrazione comunale la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa di regolarità amministrativa di pagamento del premio.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione al servizio svolto o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune, a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni, ad intero carico dell'aggiudicatario.

L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero occorrere al personale tutto, dipendente della ditta aggiudicataria impegnata nel servizio. In particolare, il concessionario si assume la responsabilità derivante da avvelenamenti e/o tossinfezioni conseguenti all'ingerimento, da parte degli utenti ed eventuali terzi, di cibi preparati con derrate alimentari contaminate e/o avariate forniti per l'espletamento del servizio.

La ditta aggiudicataria è tenuta, altresì, a dare attuazione al piano di sicurezza sul lavoro ai sensi di legge, di cui è totalmente responsabile.

#### **Art. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA**

Ai fini della stipula del contratto la ditta affidataria è tenuta a costituire prima della stipulazione del contratto di affidamento, una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 103, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 pari al 10% dell'importo contrattuale.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

La cauzione prestata mediante polizza bancaria è redatta conformemente allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con D.M. n. 123 del 2004, opportunamente integrato e modificato e deve prevedere espressamente, ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016:

- o la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- o la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- o l'operatività entro il termine di 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione.

#### **ART. 17 - NORME DI SICUREZZA**

Il Concessionario ha l'obbligo di presentare, al momento della sottoscrizione del contratto, il piano operativo di sicurezza relativo alle attività da esso svolte nell'ambito del servizio oggetto della gestione, nonché le attestazioni previste dal nuovo T.U. sulla sicurezza D. Lgs. n. 81/08.

Tale piano deve contenere almeno l'individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per i lavoratori e gli utenti, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso di incendio o altre calamità), oltre all'indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze.

#### **Art. 18 – OBBLIGHI DELLE PARTI**

##### **Oneri a carico del Comune concedente:**

- la messa a disposizione in uso gratuito dei locali e degli arredi, come si trovano allo stato di fatto che risulterà nel verbale da redigere in contraddittorio tra le parti, al momento della consegna dei locali stessi;
- la manutenzione straordinaria dei locali dell'area esterna e degli impianti tecnologici, ad esclusione dei danni arrecati per negligenza o dolo da parte del concessionario, degli operatori o da parte degli utenti;
- le imposte, tasse e obblighi derivanti da proprietà.

##### **Oneri a carico del Concessionario:**

Il Concessionario si impegna a svolgere l'attività oggetto della presente concessione con piena autonomia organizzativa e gestionale nel rispetto di tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia. In particolare oltre alle prestazioni di servizio indicate all'art. 8 del presente C.S.A provvede a garantire:

- raccolta delle domande di iscrizione all'Asilo Nido con relativa documentazione e graduatoria;
- gestione delle iscrizioni e degli inserimenti all'asilo nido in base alla graduatoria;
- la realizzazione del progetto presentato in sede di partecipazione alla procedura e di tutte le attività proposte;
- l'efficacia e l'efficienza nella gestione;
- la fornitura degli arredi necessari al buon funzionamento del servizio;
- ogni spesa inerente il personale impiegato a qualsiasi titolo, ivi compresa la formazione e l'aggiornamento;
- la cura e l'igiene personale del bambino mediante specifici prodotti;
- la pulizia dei locali, dei servizi annessi, attenendosi alle procedure di autocontrollo e HACCP previsti dalla vigente normativa;
- la fornitura, la sostituzione e l'integrazione del materiale didattico e ludico necessario per l'effettuazione del servizio;
- l'acquisto, la preparazione e la somministrazione dei pasti e di tutte le attività legate a tale compito (caratteristiche merceologiche degli alimenti, modalità di preparazione, sanificazione locali, riordino, ecc.) attenendosi alle procedure di autocontrollo e HACCP previsti dalla vigente normativa;
- le assicurazioni contro gli infortuni e responsabilità civile del personale e dei bambini iscritti ai servizi;
- le spese per acqua, energia elettrica, riscaldamento, gas metano, telefono e ogni altra utenza necessaria all'efficiente ed efficace funzionamento del servizio. Il concessionario dovrà provvedere a sue spese ad intestare a suo nome i relativi contratti di utenza per tutta la durata della concessione;
- le spese per la TASI;
- la compilazione giornaliera del registro di presenza dei bambini con annotazione dell'avvenuto pagamento della retta di frequenza;
- la gestione e introito delle rette mensili;
- un sistema informativo idoneo per i flussi di comunicazione fra il Concessionario e i servizi comunali;
- la promozione dei servizi (realizzazione e stampa di materiale promozionale);
- la realizzazione di interventi manutentivi ordinari relativi ai locali occupati (in via esemplificativa tinteggiatura pareti, manutenzione serramenti ed infissi, sostituzione vetri, serrature, maniglie, rubinetterie, lampade);
- i tagli dell'erba e lo sgombero dei relativi resti ecc.;
- la pronta riparazione dei beni danneggiati a seguito di condotte negligenti e/o imprudenti;
- svolgere l'attività a mezzo di personale con idonee qualifiche;
- predisporre una relazione consuntiva trimestrale dettagliata sull'attività complessiva svolta;
- fornire notizie ogni volta che l'ente concessionario ritenga utile avere informazioni circa l'andamento delle attività;
- ogni altra competenza contabile e gestionale;
- fornire documentazione mensile attestante l'avvenuto pagamento di tutte le unità lavorative impegnate nello svolgimento del servizio oltre il versamento dei relativi oneri;
- l'efficace gestione del piano di sicurezza dei lavoratori e degli utenti;
- la copertura assicurativa dell'immobile di incendio;
- le imposte, tasse e obblighi derivanti dalla concessione;
- ogni altro onere che non sia posto espressamente a carico del Comune dal presente Capitolato.

Il Concessionario si obbliga, inoltre, a richiedere e ad ottenere dall'Ente competente, l'iscrizione/aggiornamento al Catalogo Telematico dell'offerta dei servizi per l'infanzia e l'Adolescenza della Regione Puglia.

## **Art.19 – VERIFICHE E CONTROLLI**



Il concedente si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il concessionario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa l'osservanza da parte del concessionario di tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel successivo contratto, in particolare controlli sulla rispondenza e la qualità del servizio erogato. Qualora, dal controllo qualitativo, il servizio dovesse risultare non conforme alle prescrizioni previste, il concessionario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.

Eventuali osservazioni verranno contestate per iscritto al concessionario, che avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni e laddove, dovessero rilevarsi ripetute inadempienze, l'Ente si riserva di applicare, a suo giudizio, le penali di cui al successivo art. 21.

#### **Art. 20 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA/ DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

Il Comune, previa unica diffida, si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 codice civile, ad esclusivo rischio e danno del concessionario oltre all'applicazione delle penali di cui al successivo articolo e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni, qualora il concessionario:

- perda uno o più dei requisiti indispensabili richiesti dalla normativa vigente;
- effettui gravi o ripetute infrazioni alla normativa regionale di settore, al presente capitolato, ai regolamenti/atti deliberativi del comune, alle norme di igiene;
- interrompa il servizio per causa a sé imputabile;
- si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo, gestionale ed educativo;
- arrechi danni agli impianti e alle attrezzature di proprietà comunale riconducibili a comportamento doloso o colposo;
- utilizzi i locali ad uso diverso da quello stabilito dal contratto;
- ometta di pagare al prestatore di lavoro le retribuzioni dovute nonché di versare i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge;
- violi le disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni, assistenza e previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto della concessione.

In ogni caso il Comune si riserva la facoltà di procedere unilateralmente alla risoluzione contrattuale.

In caso di decadenza della concessione o di rinuncia da parte del concessionario, quest'ultima da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A/R con preavviso di almeno 30 giorni, il Comune procede ad incamerare per intero l'importo della polizza assicurativa di cui all'art.16.

#### **Art. 21 – PENALITA'**

In caso di inosservanza delle prescrizioni derivanti dal contratto, l'Amministrazione Comunale si riserva di applicare delle penali la cui misura varierà da un minimo di € 80,00 a un massimo di € 3.000,00 a seconda della gravità dell'inadempienza e al protrarsi della situazione pregiudizievole, da valutarsi da parte del Comune a suo insindacabile giudizio, ferma sempre restando la facoltà di risolvere il contratto.

Per disservizi o mancati adempimenti imputabili al Concessionario, sarà comminata una penale, previa contestazione e eventuale controdeduzione da formulare entro termine perentorio assegnato, come da tabella qui di seguito riportata:

- = € 3.000,00 per mancato rispetto del rapporto numerico operatori-bambini nonché per l'accoglimento di un numero superiore di minori rispetto ai 24 previsti;
- = € 2.000,00 per reiterate ed immotivate sostituzioni del personale educativo previ tre richiami scritti (per ciascun operatore);
- = € 1.500,00 per interruzione ingiustificata del servizio;
- = € 1.000,00 mancata pubblicizzazione ed esposizione nella struttura della Carta dei servizi;
- = € 1.500,00 in caso di personale impiegato senza i titoli previsti (per ciascun operatore);
- = € 300,00 per ciascuna inadempienza nella pulizia di locali ed impianti;

- = € 300,00 per ogni inadempienza riferita al rapporto addetti/utenti del servizio e al possesso delle qualificazioni necessarie richieste;
- = € 300,00 per ogni altra infrazione non prevista nella presente declaratoria e che arrechi nocumento all'efficace svolgimento del servizio;
- = € 100,00 al giorno per forniture generi alimentari, generi extra e derrate varie non rispondenti alle prescrizioni di cui al presente capitolato. La stessa penalità sarà applicata per ciascuna singola infrazione riscontrata;
- = € 80,00 per utilizzazione da parte del personale di indumenti inadatti.
- = € 3.000 per mancato avvio dei lavori entro 3 mesi dall'attivazione del servizio e per mancata conclusione degli stessi entro sei mesi dall'avvio dei lavori stessi.

Le penali previste nei commi precedenti sono aumentate del 50% in caso di recidiva.

Le penali applicate saranno trattenute dal deposito cauzionale che, in tal caso, dovrà essere tempestivamente reintegrato.

Verranno considerate oggetto di penale anche:

- = l'inosservanza degli orari di apertura dei servizi;
- = l'inosservanza del calendario di apertura dei servizi;
- = il comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio. Il perdurare, comunque, del comportamento scorretto/sconveniente, o il suo ripetersi per più di due volte, dovrà portare alla sostituzione del personale interessato;
- = il mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie riguardanti la conservazione delle derrate;
- = ogni infrazione delle norme e procedure di sanificazione e igiene degli ambienti, ivi compreso l'utilizzo di prodotti non rispondenti alle normative vigenti o privi di scheda di sicurezza prevista in ambito UE;
- = il ritardo nell'effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria.

Qualora l'aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, i servizi oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la stazione appaltante potrà ordinare ad altra ditta, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dallo stesso aggiudicatario, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivanti da tale mancato servizio.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento delle penalità la Stazione Appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti della ditta aggiudicataria ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato, salvo e impregiudicata la possibilità di risolvere il contratto per inadempimento.

Il pagamento della penale non esonera l'aggiudicatario dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento. Il pagamento della penale va effettuato entro 20 giorni dalla notifica o dalla ricezione della lettera A/R; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla cauzione.

#### **Art. 22 – TUTELA DELLA PRIVACY**

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 il concessionario è titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi agli utenti ed alle rispettive famiglie.

E' fatto divieto al concessionario e al personale impiegato nel servizio, di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. n.196/2003 e s.m. e i.

#### **Art.23 – DOMICILIO ELETTO E CONTROVERSIE**

Le parti eleggeranno domicilio: il Comune, presso la propria sede, l'Aggiudicatario, presso la struttura da gestire, sita in Via P. Leone di Salice Salentino. Per tutta la durata del contratto dovrà essere in funzione, presso l'Asilo Nido Comunale, apposito ufficio nel quale, negli orari di svolgimento del servizio, dovrà essere presente personale del concessionario per ricevere anche a mezzo telefonico e/o fax le comunicazioni dell'utenza e del personale del Comune.

Per ogni controversia, sarà ritenuta competente l'Autorità Giudiziaria ordinaria del Foro di Lecce.

**Art. 24 – SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese, i diritti, le imposte e le tasse inerenti la stipula del contratto, nonché quelle relative alla registrazione, sono a totale carico del concessionario.

**Art. 25 – AVVIO DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULA DEL CONTRATTO**

Successivamente all'aggiudicazione si addiverrà alla formale stipula del contratto, da redigersi nelle forme di legge e secondo le indicazioni del presente capitolato. In pendenza, il concessionario dovrà dare avvio comunque alla prestazione contrattuale su richiesta del Comune di Salice Salentino.

**Art. 26 - NORME DI RINVIO**

La partecipazione alla gara, mediante presentazione dell'offerta, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole del presente Capitolato d'Appalto e di tutte le altre clausole di carattere generale che regolano la concessione di servizi (D. Lgs. n. 50/2016; Legge regionale n. 19/2006; Regolamento regionale n. 4/2007).

Per quanto non espressamente contemplato dal presente capitolato le parti fanno riferimento, per quanto applicabili, alle norme del codice civile ed a quelle vigenti in materia di forniture di beni e servizi pubblici e, comunque, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore.